

Sintesi della decisione della Commissione**del 4 maggio 2017****relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE****(Caso AT.40153 — Clausole MFN per gli e-book e questioni correlate)**

[notificata con il numero C(2017) 2876]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2017/C 264/06)

Il 4 maggio 2017 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003⁽¹⁾ del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

- 1) La decisione rende giuridicamente vincolanti gli impegni proposti da Amazon.com, Inc. e dalle sue controllate dirette o indirette, tra cui Amazon EU Sàrl, Amazon Digital Services, LLC e Amazon MEDIA EU, Sàrl (in appresso denominate congiuntamente «Amazon») ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (il «regolamento 1/2003») nel quadro di un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato») e dell'articolo 54 dell'accordo SEE relativamente a talune clausole di parità e disposizioni analoghe introdotte negli accordi con fornitori di e-book di Amazon.

2. PROCEDURA

- 2) L'11 giugno 2015 la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione nei confronti di Amazon.com, Inc. e Amazon EU Sàrl, in vista dell'adozione di una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003. Inoltre, il 9 dicembre 2016 sono stati avviati procedimenti nei confronti di Amazon Digital Services, LLC e Amazon MEDIA EU, Sàrl
- 3) Il 9 dicembre 2016 la Commissione ha adottato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la valutazione preliminare in cui ha espresso riserve preliminari in materia di concorrenza.
- 4) Il 13 gennaio 2017 Amazon ha presentato alla Commissione una proposta di impegni (gli «impegni iniziali») in risposta alla valutazione preliminare. Il 26 gennaio 2017 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* una comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 che sintetizzava il caso e gli impegni iniziali proposti e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni entro un mese dalla pubblicazione.
- 5) Il 9 marzo 2017 la Commissione ha informato Amazon in merito alle osservazioni pervenute dai terzi interessati a seguito della pubblicazione della comunicazione. Il 31 marzo 2017 Amazon ha presentato una proposta modificata degli impegni (gli «impegni definitivi»).
- 6) Il 19 aprile 2017 è stato interpellato il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, il quale ha espresso parere favorevole.
- 7) Il 25 aprile 2017 il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale.

3. PREOCCUPAZIONI LEGATE ALLA CONCORRENZA ESPRESSE DALLA COMMISSIONE

- 8) La valutazione preliminare del 9 dicembre 2016 indicava le riserve preliminari della Commissione. In particolare, la Commissione ha espresso l'opinione preliminare che Amazon avesse abusato della sua posizione dominante sul mercato della distribuzione al dettaglio di e-book nelle lingue inglese e tedesca nei confronti dei consumatori del SEE, in violazione dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE, imponendo ai fornitori di e-book⁽²⁾ di:

⁽¹⁾ GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Il termine «fornitore di e-book» comprende tutti i soggetti che detengono i diritti necessari per la concessione di licenze per e-book ai venditori di e-book o per la vendita diretta di e-book ai consumatori. Pertanto, i «fornitori di e-book» comprendono sia gli editori di e-book sia alcuni intermediari (ad esempio, grossisti o aggregatori).

- i) informare Amazon circa termini e condizioni alternativi o più favorevoli che essi offrono altrove; e/o ii) mettere a disposizione di Amazon termini e condizioni che, direttamente o indirettamente, dipendono dai termini e dalle condizioni offerte a un altro rivenditore di e-book⁽¹⁾ (di seguito indicate collettivamente come «clausole di parità»).
- 9) Le riserve preliminari della Commissione riguardavano l'utilizzo da parte di Amazon di clausole di parità non legate ai prezzi che imponevano ai fornitori di e-book di accordare ad Amazon gli stessi modelli commerciali («parità di modelli commerciali»), gli stessi e-book in un particolare territorio e/o le stesse date di diffusione («parità di selezione»), le stesse caratteristiche, funzionalità e norme di utilizzo e gli stessi elementi o contenuti («parità di caratteristiche») oltre a clausole di parità di prezzo riguardanti i prezzi al dettaglio negli accordi di agenzia («parità di prezzi di agenzia») e i prezzi promozionali («parità di prezzi promozionali»).
- 10) Le riserve preliminari riguardavano inoltre una clausola sulle «disposizioni relative alle riserve di credito», che prevedeva una «riserva» di crediti che Amazon può utilizzare a propria discrezione per abbassare i prezzi di agenzia applicati a qualsiasi e-book fornito da un dato fornitore a Amazon. Tale riserva di crediti è calcolata in base alle differenze tra i prezzi di agenzia accordati dal fornitore ad Amazon per i suoi e-book e i prezzi di agenzia o di rivendita di tali libri applicati da altri rivenditori.
- 11) Le riserve preliminari interessavano anche alcune clausole che impongono ai fornitori di e-book di offrire ad Amazon un determinato prezzo all'ingrosso se esso era stato accordato ai concorrenti di Amazon («parità di prezzi all'ingrosso»), nonché clausole che impongono al fornitore di e-book di informare Amazon qualora proponga modelli commerciali, e-book, date di disponibilità, caratteristiche e promozioni alternativi o prezzi all'ingrosso e di agenzia ridotti a rivenditori di e-book diversi da Amazon («disposizioni in materia di informazione»).
- 12) La Commissione ha espresso il parere preliminare che la parità di modelli commerciali e le relative disposizioni in materia di informazione possono: i) ridurre gli incentivi dei fornitori di e-book a finanziare e investire in modelli commerciali alternativi, nuovi e innovativi; ii) ridurre la capacità e gli incentivi dei concorrenti di Amazon a elaborare e differenziare le loro offerte sulla base di tali modelli; iii) dissuadere dall'accesso e/o espansione i rivenditori di e-book, indebolendo in tal modo la concorrenza a livello della distribuzione di e-book e rafforzando la posizione dominante di Amazon.
- 13) In secondo luogo, la Commissione ha espresso il parere preliminare che la parità di selezione e la parità di caratteristiche sono in grado di: i) ridurre gli incentivi dei fornitori e dei rivenditori di e-book a sviluppare e-book che non siano costituiti principalmente da testi e impedire ai rivenditori di differenziarsi (in base al contenuto, particolari caratteristiche o funzionalità degli e-book o data di diffusione anteriore), indebolendo in tal modo la concorrenza a livello della distribuzione di e-book; ii) indebolire la concorrenza tra i rivenditori di e-book e dissuadere questi ultimi dall'accesso e/o espansione mediante la limitazione della portata delle offerte differenziate di e-book da parte dei rivenditori di e-book, il che può determinare prezzi più elevati e una minore scelta per i consumatori.
- 14) Inoltre, la Commissione ha espresso il parere preliminare che la parità di prezzi di agenzia, la parità di prezzi promozionali, le disposizioni relative alle riserve di credito e le relative disposizioni in materia di informazione (combinata alle pratiche di Amazon finalizzate a ottenere la parità di prezzi al dettaglio) possono: i) dissuadere dall'espansione e dall'ingresso nel mercato i rivenditori di e-book rafforzando così la posizione dominante di Amazon; ii) permettere a Amazon di ridurre la concorrenza tra rivenditori di e-book e di ottenere così commissioni più elevate dai fornitori di e-book, il che, in ultima analisi, comporta prezzi più elevati per i clienti.
- 15) Infine, la Commissione ha espresso il parere preliminare che la parità di prezzi all'ingrosso può: i) ostacolare i rivenditori di e-book per quanto riguarda l'accesso e l'espansione nei mercati rilevanti mediante l'offerta ai consumatori di prezzi al dettaglio per gli e-book più bassi di quelli di Amazon; ii) rafforzare gli effetti potenziali della parità di selezione garantendo ad Amazon l'accesso agli e-book alle migliori condizioni all'ingrosso qualora i fornitori preferiscano non proporre un determinato e-book a Amazon.
- 16) La Commissione ha espresso il parere preliminare che le clausole di parità di cui ai punti da 12 a 15 costituiscono, di per sé, un abuso di posizione dominante di Amazon nei mercati rilevanti del SEE. Inoltre, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che la combinazione delle diverse clausole di parità relative al prezzo (cioè, la parità di prezzi di agenzia, le disposizioni relative alle riserve di credito, la parità di prezzi promozionali, la parità di prezzi all'ingrosso e la parità di commissioni di agenzia), delle clausole di parità non relative al prezzo (come la parità di modelli commerciali e la parità di selezione e di caratteristiche) e delle disposizioni in materia di informazione possa rafforzare gli eventuali effetti anticoncorrenziali delle clausole di parità considerate individualmente.

⁽¹⁾ Ai fini del presente documento con i termini «rivenditore di e-book» si intende qualsiasi persona o soggetto che venda in modo lecito (o intenda vendere in modo lecito) e-book a consumatori in uno o più paesi del SEE o una persona o soggetto tramite cui un fornitore di e-book venda, in base a un contratto di agenzia, e-book a consumatori in uno o più paesi del SEE. Un fornitore di e-book è anche un rivenditore di e-book se vende e-book direttamente ai consumatori o tramite un agente sulla base di un contratto di agenzia.

4. GLI IMPEGNI INIZIALI, IL TEST DI MERCATO E GLI IMPEGNI DEFINITIVI

- 17) Amazon, pur non concordando con la valutazione e i risultati preliminari della Commissione, ha proposto di assumere impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle preoccupazioni in materia di concorrenza espresse dalla Commissione. Gli elementi fondamentali degli impegni iniziali proposti da Amazon possono essere riassunti come segue:
- Amazon non darà esecuzione né si baserà in alcun modo su alcuna parità di modelli commerciali, parità di commissioni di agenzia, parità di prezzi di agenzia, parità di caratteristiche, parità di promozione, parità di selezione, parità di prezzi all'ingrosso né su disposizioni in materia di informazione contenute negli accordi stipulati tra Amazon e fornitori di e-book per la vendita di e-book ai consumatori del SEE. Amazon notificherà a ciascuno di tali fornitori di e-book che non darà più esecuzione a tali disposizioni,
 - Amazon offrirà a ogni fornitore di e-book, il cui accordo per la vendita al pubblico di e-book nel SEE contenga una disposizione relativa alle riserve di credito attualmente in vigore, la possibilità di porre fine all'accordo relativo per qualsiasi motivo con un preavviso scritto di 120 giorni,
 - Amazon non inserirà in alcun nuovo accordo relativo a e-book stipulato con fornitori di e-book alcuna clausola di parità relativa al prezzo, clausola di parità non relativa al prezzo o disposizione in materia di informazione,
 - gli impegni riguardano tutti gli e-book venduti nel SEE, a prescindere dalla lingua,
 - la durata degli impegni sarà di cinque anni a decorrere dalla data in cui Amazon riceve notifica formale della decisione della Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003. Amazon nominerà un fiduciario incaricato di controllare il rispetto dei suoi impegni.
- 18) A seguito della pubblicazione, il 26 gennaio 2017, di una comunicazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 (il «test di mercato»), la Commissione ha ricevuto osservazioni da quindici interessati, tra cui fornitori di e-book, rivenditori di e-book, associazioni di editori e organizzazioni di consumatori.
- 19) Le osservazioni pervenute riguardano in particolare le definizioni utilizzate negli impegni iniziali (era stato raccomandato di chiarirle e allinearle con le attuali disposizioni in materia di parità e di estendere il loro campo d'applicazione ai libri stampati, agli audiolibri, alle app, agli e-book pubblicati in proprio, ai fumetti e ai romanzi a fumetti nonché ai libri scolastici), la portata e la tempistica degli obblighi di Amazon, la durata degli impegni, come pure le possibili ritorsioni, le misure antielusione e il controllo del rispetto degli impegni.
- 20) In risposta alle osservazioni formulate, Amazon ha presentato una nuova serie di impegni (gli impegni definitivi). Gli impegni definitivi differiscono dagli impegni iniziali proposti nel modo seguente:
- Amazon ha modificato alcune definizioni per renderle più chiare e allinearle alle clausole esistenti in materia di parità e per garantire l'efficacia degli impegni,
 - Amazon ha modificato la definizione di «e-book» al fine di chiarire che i titoli (a prescindere dal genere) distribuiti attraverso i canali di vendita al dettaglio sono coperti dagli impegni definitivi mentre i canali dei libri scolastici e dei libri destinati alle biblioteche sono esclusi dal campo di applicazione degli impegni definitivi. Amazon ha soppresso inoltre il diritto di mantenere le clausole di parità per le opere scolastiche ed accademiche vendute dai fornitori di e-book direttamente agli studenti al di fuori di tali canali,
 - Amazon ha aggiunto il diritto per il fiduciario di chiedere ad Amazon le informazioni ragionevolmente necessarie per controllare l'osservanza, da parte di Amazon, degli impegni definitivi, rinunciando al diritto di rispondere a tali richieste unicamente a sua discrezione.

5. CONCLUSIONE

- 21) Gli impegni proposti sono sufficienti a ovviare alle riserve individuate dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, senza essere sproporzionati. Per giungere a tale conclusione, la Commissione ha preso in considerazione gli interessi dei terzi, ivi compresi i terzi che hanno partecipato al test di mercato.

- 22) La Commissione osserva che gli impegni definitivi vietano l'uso delle clausole di parità sulle quali la Commissione ha espresso il parere preliminare che esse limitavano o potevano limitare la capacità e gli incentivi dei fornitori di e-book a sostenere offerte di e-book e modelli commerciali alternativi e differenziati e a investirvi. Gli impegni definitivi vietano altresì l'uso delle clausole di parità in merito alle quali la Commissione ha espresso il parere preliminare che riducevano o potevano ridurre la forza competitiva dei fornitori di e-book, limitandone la capacità e gli incentivi a sviluppare e differenziare le loro offerte di e-book, riducendo così le barriere all'entrata e all'espansione sui mercati rilevanti. Infine, il divieto di usare le clausole di parità pertinenti potrà agevolare l'ingresso e l'espansione di altri rivenditori di e-book e stimolare la concorrenza a livello di distribuzione per la vendita al dettaglio.
- 23) Amazon non ha proposto, in risposta alla valutazione preliminare, impegni meno onerosi che rispondessero in modo adeguato alle riserve preliminari espresse dalla Commissione. Gli impegni definitivi sono pertanto conformi al principio di proporzionalità.
-